

RG:77913/2012



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
ORDINANZA**

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2014 nel procedimento RG 77913/2012, introdotto con ricorso ex art. 702bis depositato in data 13.12.2012 e vertente tra

~~MAURO TROIANI~~, nato a Roma il ~~19/05/1968~~ (CF: ~~TRMNR051010101R~~) rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.to ~~Giuseppe Cardelli~~ e ~~Antonio Gambardella~~ ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ~~Paolo Moccione~~ in Roma, Via Seneca n. 73, giusta delega a margine del ricorso ex art. 702bis.

- ricorrente -

e

~~TELECOMUNICAZIONI VIDEOLOT RETE S.p.A.~~, in persona dell'Amministratore delegato e rappresentante legale pro tempore, ~~P.IVA 06360061007~~, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio degli avv.ti ~~Mauro Troiani~~ e ~~Rosario Gianfranco~~ che la rappresentano e difendono giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- resistente -

OSSERVA

1. Con ricorso ex art. 702bis ~~Mauro Troiani~~ ha convenuto in giudizio ~~Telecomunicazioni VideoLot Rete s.p.a~~ chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 100.032,40, o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre Interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. A sostegno della domanda ha dedotto: di aver chiesto alla società convenuta, in data 23.5.2012, il pagamento del premio di € 100.032,40, in quanto attuale possessore del biglietto vincente identificato dal numero ~~6000 4023 0351 0095 0547 1109 9992~~; di essersi visto respingere la richiesta in considerazione della precedente denuncia di smarrimento relativa al ticket *de quo*; di avere comunque diritto al pagamento della somma



indicata, in quanto titolare di Integro biglietto costituente titolo di legittimazione in senso lato ex art. 2002 c.c. e dunque atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione, risultando prive di pregio le deduzioni spese dalla Lottomatica al fine di sottrarsi alla richiesta di pagamento.

2. Si è costituita in giudizio ~~Lottomatica~~ concludendo per il rigetto integrale della pretesa avversaria, in quanto inammissibile, infondata e non provata, anche eventualmente ai sensi dell'art. 1189 c.c., con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In particolare, la società convenuta - premessa la distinzione tra titolo di credito e documento di legittimazione - ha evidenziato di non aver dato corso al pagamento della vincita in quanto vi erano plurimi elementi che inducevano a ritenere insussistente il diritto del ~~XXXXXX~~ all'incasso del premio. Ed infatti, ha osservato la parte resistente, il medesimo biglietto vincente risultava già presentato presso la Cassa di Risparmio ~~di Padova~~ ~~della Romagna~~ in data antecedente (precisamente il 22.5.2012) da tale ~~Gaspare Drago~~ e, inoltre, il biglietto risultava successivamente smarrito e oggetto di conseguente denuncia presentata dalla Banca in data 30.5.2012; d'altra parte, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova di aver effettuato la giocata. Invocava, inoltre, l'applicazione dell'art. 1189 c.c., avendo pagato a soggetto (~~XXXXXX~~) che appariva legittimato a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche.

3. Alla luce delle prospettazioni delle parti e delle risultanze documentali versate in atti, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.

(i) in data 22.5.2012, ~~Gaspare Drago~~ presentava alla Cassa di risparmio ~~della Romagna~~ ~~Romagna~~, filiale di Lugo, il biglietto n. ~~0000-4933-0351-0095-0547-1109-9992~~, il direttore della Banca, accertatosi dell'identità del soggetto mediante documento di identità, prendeva in consegna il ticket, rilasciando al portatore apposita ricevuta (cfr. doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte resistente). L'istituto di credito provvedeva, quindi, ad effettuare la c.d. prenotazione di vincita (doc. 4 fascicolo parte resistente), trasmettendo a ~~Lottomatica~~ Group s.p.a. un flusso informativo contenente i dati del ticket, le generalità del ~~Drago~~, e la data di presentazione. Successivamente, l'originale del biglietto veniva inviato tramite corriere presso gli uffici della resistente (doc. 5 fascicolo parte resistente);

(ii) in data 23.5.2012, e cioè il giorno seguente l'invio del plico contenente il ticket, il ricorrente si presentava presso l'ufficio premi di ~~Lottomatica~~ ~~Gruppo~~ (oggi ~~Quindici~~) esibendo il medesimo biglietto già consegnato dal ~~Drago~~ alla Cassa ~~della Romagna~~, chiedendo il pagamento della vincita (doc. 1 fascicolo parte ricorrente);

(iii) ~~Letterario Group~~ - la quale effettua il servizio di pagamento delle vincite per ~~Botticelli~~ (cfr. doc. 6 fascicolo parte resistente) - tratteneva il ticket e procedeva ad effettuare i controlli di rito al fine di verificare l'originalità del biglietto e la sussistenza degli ulteriori presupposti per procedere al pagamento. In quell'occasione, emergeva che per il medesimo ticket era già stata compiuta una prenotazione di vincita da parte di altro soggetto che aveva consegnato l'originale del ticket presso la Cassa ~~di~~:

(iv) successivamente, la resistente veniva informata che il ticket presentato presso l'Istituto bancario risultava smarrito, come documentato nell'apposita denuncia presentata in data 30.5.2012 ai Carabinieri dal direttore della filiale di Lugo della Cassa ~~di~~ (cfr. doc. 7 fascicolo parte resistente)

(v) alla luce della sussistenza di una precedente richiesta di pagamento per il medesimo biglietto ed in considerazione dello smarrimento del suddetto ticket attestato nella denuncia del 30.5.2012, la resistente comunicava al ~~giocatore~~ che la sua pretesa non poteva essere soddisfatta, notiziando altresì i carabinieri dell'accaduto (docc. 8 e 9 fascicolo parte resistente);

(vi) in data 12.6.2012, la vincita veniva pagata al primo presentatore del biglietto (doc. 10 fascicolo resistente).

4. Come noto, il biglietto della lotteria non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 c.c., perché non dotato dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: esso, valendo ad attestare la giocata del possessore cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 c.c., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita (Cass. 17458/2006). Pertanto atteso che il documento non incorpora il diritto ivi indicato, il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria gliela attribuiscono (Cass. n. 5062/2007). Di conseguenza, l'efficacia probatoria che connota il documento di legittimazione sarà neutralizzata dall'accertamento in concreto della nullità del rapporto fondamentale (Cass. 14/01/2002, n. 351; Cass. 02/12/1993, n. 11924) o dalla prova che il possessore non è parte del rapporto fondamentale dal quale trae origine il documento. Pertanto, mentre il possessore del titolo di credito al portatore risulta per ciò solo legittimato al pagamento della prestazione indicata nel titolo, essendo preclusa al debitore



la possibilità di paralizzarne l'efficacia opponendo circostanze extracartolari; di contro, atteso che la funzione del documento di legittimazione si esaurisce sul piano probatorio, il debitore potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione in favore del possessore ove vi siano circostanze che depongano nel senso del difetto di titolarità del diritto e, sotto diverso profilo, potrà pagare con effetto liberatorio anche a soggetto che, pur non essendo più in possesso del titolo (ad esempio in quanto smarrito) appaia ciononostante, in base a circostanze univoche, titolare del rapporto sostanziale.

In conclusione: (a) il possessore del documento di legittimazione potrà ottenere il pagamento sulla base della semplice presentazione del titolo, in quanto esso fornisce la prova del rapporto fondamentale; (b) tuttavia, proprio perché l'efficacia del documento si esaurisce sul piano probatorio, il debitore potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione ove il possessore non risulti anche titolare della pretesa sul piano sostanziale, con la precisazione che la prova del difetto di titolarità del credito incomberà sul debitore, dovendo questi superare l'efficacia probatoria del documento; (c) il creditore che abbia smarrito il documento, o comunque non ne sia più in possesso, potrà comunque ottenere il pagamento del credito fornendo la prova della titolarità del diritto sul piano sostanziale; (d) il debitore che paghi a soggetto che, pur privo del documento, abbia fornito la prova del diritto, dovrà ritenersi liberato.

5. Alla luce di tali considerazioni, questo Giudice ritiene infondata la pretesa avanzata dal ~~_____~~.

Ed infatti, la parte convenuta ha legittimamente negato il pagamento chiesto dal ricorrente in quanto questi, seppure possessore del documento non risultava (anche) titolare del rapporto sostanziale; di contro, ha correttamente eseguito la prestazione in favore del ~~Gasparino~~ considerato che questo, pur privo del titolo, appariva ciononostante autore della giocata vincente.

In primo luogo, assume innegabile rilievo il fatto che in data antecedente alla presentazione del biglietto da parte del ricorrente alla ~~lotteria~~ (presentazione avvenuta in data 23.5.2012), vi era già stato un diverso soggetto, ovvero sia ~~Gasparino~~, che aveva esibito il titolo vincente ai fini dell'attivazione della procedura di incasso della vendita (presentazione avvenuta in data 22.5.2012): tale dato fattuale appare, oltre che pacifico tra le parti in quanto non contestato dal ricorrente, desumibile dai documenti versati in atti e, segnatamente, dalla prenotazione di vincita, dalla documentazione della cassa ~~di _____~~ che attesta la presa in consegna dell'originale del ticket e dalla ricevuta di spedizione del plico contenente il titolo (docc. 3,4 e 5 allegati al fascicolo della parte resistente).

Il convincimento circa il difetto di legittimazione del [redacted] alla riscossione del premio appare rafforzato dal fatto che, successivamente alla sua esibizione presso la Filiale di [redacted] da parte del primo presentatore, il ticket era stato smarrito nelle more delle operazioni di trasferimento dalla filiale stessa alla sede della Lotteria. La circostanza è ben rappresentata dalla denuncia in atti al cui contenuto si rinvia (doc. 7 fascicolo parte resistente).

Peraltro, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a supporto della propria pretesa. Ed infatti, nella fase stragiudiziale, il [redacted] si è limitato a chiedere il pagamento sulla base del solo possesso del titolo (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente), anche quando la [redacted] ha esplicitato le ragioni per le quali non avrebbe dato corso al pagamento in suo favore (doc. 1 fascicolo ricorrente). Il [redacted] ha mantenuto la medesima linea difensiva anche nel corso del presente procedimento: nell'atto introduttivo ha individuato il fatto costitutivo della sua pretesa nel semplice possesso del documento e, a fronte delle difese spiegate della convenuta in comparsa di costituzione, non ha dedotto nulla né ha articolato istanze istruttorie, chiedendo anzi espressamente la decisione della lite sulla base della documentazione in atti (cfr. verbale udienza del 28.1.2014).

6. In secondo luogo, deve ritenersi dotato di piena efficacia liberatoria il pagamento effettuato in favore del primo presentatore del biglietto da parte della resistente, avendo questa adempiuto nei confronti di soggetto che, pur privo del ticket, appariva in base a circostanze concrete ed univoche titolare del diritto a riscuotere l'importo della vincita, in quanto autore della giocata. Sul punto, assume, ancora una volta, evidente rilevanza la documentazione bancaria - *id est* la prenotazione di vincita, la presa in consegna del ticket e l'identificazione del presentatore - che attesta l'esibizione del biglietto vincente da parte del [redacted] in data 22.5.2012, unitamente alla denuncia di smarrimento, che all'evidenza giustifica la successiva perdita della disponibilità del titolo da parte del primo presentatore.

7. Al rigetto della domanda segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le spese vengono quantificate ai sensi del DM 20.07.2012 n. 140 e dunque liquidate in € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.600,00 per la fase decisoria, per un totale di € 5.500, oltre IVA e CPA.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1) rigetta la domanda;



2) condanna ~~MARCO PASQUINI~~ alla rifusione delle spese di lite sostenute da ~~LA SOSTANZA~~
~~VIRIDIUM RETE~~ s.p.a. liquidate in € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase
introduttiva, € 2.600,00 per la fase decisoria, per un totale di € 5.500, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, li 6.2.2014

Il Giudice

Anna Fogarzi

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Giacomo

Autizi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositate in Cancelleria



Roma, li 21 FEB. 2014

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa Cecilia Mattioli

[Signature]

